

Min.Lavoro: interpello 6/2019 – stipulazione di contratti stagionali nel settore radio televisivo

Il Ministero del lavoro, con l'**interpello 2 ottobre 2019, n. 6**, risponde al quesito avanzato dalla Confindustria Radio Televisioni in merito alla possibilità di stipulare **contratti stagionali nel settore radio televisivo** e alla possibilità da parte della contrattazione collettiva di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità in aggiunta a quelle previste dal **D.P.R. n. 1525/1963**.

In particolare, l'istante chiede se sia consentita l'assunzione con contratto di lavoro stagionale di personale artistico, giornalistico, impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, secondo l'ipotesi prevista dal n. 49 dell'elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963, che prevede, a sua volta, la possibilità di stipulare **contratti di lavoro a termine** anche nelle ipotesi di *preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita*.

Il Ministero del lavoro, con l'**interpello n. 6/2014** ha già precisato, anche se con riferimento al quadro normativo definito dal previgente D.Lgs. n. 368/2001, che la finalità della disciplina contenuta nella legge n. 230/1962 e nel D.P.R. n. 1525/1963 è quella di implementare le ipotesi di apposizione del termine nello specifico settore dello spettacolo, sia per il personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli, sia per il personale diverso come, ad esempio, il personale operaio e impiegatizio.

Il quadro regolatorio del lavoro stagionale non è stato modificato e, pertanto, fino all'adozione del decreto ministeriale richiamato all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, il Ministero del lavoro conferma la possibilità di fare **ricorso a contratti di lavoro stagionali anche nel settore radiotelevisivo per specifici spettacoli o serie di spettacoli, ovvero di programmi radiofonici e/o televisivi**, nel rispetto di quanto previsto al punto 49 del citato D.P.R.

Il Ministero del lavoro con l'interpello n. 15/2016 ha già confermato che la **contrattazione collettiva di settore** - da intendersi, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, come i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria - **può individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali** rispetto a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine (in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015).

Cassazione: assenza del lavoratore dal domicilio alla visita di controllo

Con ordinanza n. **24492** del **1° ottobre 2019**, la Corte di Cassazione ha affermato che l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio in occasione della visita di controllo dello stato di malattia, è giustificata non soltanto da ipotesi di **"forza maggiore"** ma anche da altre situazioni in cui il comune sentire ritiene che ci siano casistiche improvvise che giustifichino l'assenza dal domicilio. Nel caso di specie non è stato ritenuto rientrante in tale ambito il caso dell'accompagnamento in ospedale del figlio per una visita da tempo programmata.

Turismo, Sistema Impresa: definito l'accordo su assistenza sanitaria e rol

Con l'accordo interconfederale 25 gennaio 2019 le Parti avevano costituito il fondo di assistenza sanitaria integrativa F.A.S.S., rimandando la disciplina e la quantificazione della contribuzione ai singoli CC.CC.NN.II.

A decorrere dal 25 settembre 2019 sono obbligatoriamente iscritti al F.A.S.S. tutti i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, compresi gli apprendisti ed i quadri.

Il versamento dei contributi decorre dal 1° gennaio 2019, con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo obbligatorio pari a € 12 mensili per iscritto (€ 10 a carico azienda ed € 2 a carico lavoratore), anche in caso di part time, comprensivo del contributo per la promozione dell'assistenza sanitaria di categoria.

Per i dipendenti con qualifica di quadro la contribuzione è pari a € 406,00 annui, di cui € 350,00 a carico del datore di lavoro ed € 56,00 a carico del quadro, comprensivi del contributo per la promozione dell'assistenza sanitaria di categoria.

Inoltre le parti sociali hanno definito che ai lavoratori assunti dopo il 1° settembre 2019 saranno riconosciute 32 ore di rol per i primi 2 anni e ulteriori 36 ore di rol (38 ore negli stabilimenti balneari) per i successivi 2 anni. Decorsi 4 anni saranno riconosciute le ore di rol in misura intera.

STUDIO ANSELMi